

Nuovo PTRC: la rete ecologica, prevede indirizzi programmatici per l'adeguamento dei Piani subordinati o qualcosa di più?

Il Nuovo PTRC regionale prevede la disciplina della rete ecologica regionale. In particolare, agli artt. 26 e 27¹ delle NTA, detta disposizioni sulla Rete ecologica regionale e Corridoi ecologici.

In particolare l'art. 27, prevede:

"...2. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione di strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali, al fine di consentire la continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali misure i Comuni promuovono attività di studio e approfondimento della Rete ecologica.

3. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici, fatti salvi quelli necessari a garantire e migliorare la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua e la sicurezza geologica e da valanga.

4. Eventuali interferenze fra corridoi ecologici ed opere pubbliche sono risolte in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto, adottando le soluzioni tecniche più opportune per garantire la funzione ecologica dei corridoi..."

Si pone a questo punto il dubbio: ma tali previsioni hanno natura programmatica e costituiscono quadro obbligatorio per l'adeguamento dei piani di livello inferiore, o hanno una operatività immediata.

Vediamo cosa dicono le norme vigenti.

La prima legge che ha disciplinato i PTRC è stata la LEGGE 17 agosto 1942 , n. 1150 Legge urbanistica. All'art. 5² - *Formazione ed approvazione del piani territoriali di coordinamento* - ha disposto che:"...Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:

- a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;
- b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;
- c) alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

Il successivo art. 6, precisa che Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e che i Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.

La norma utilizza il termine "direttive" e in questo fa propendere per un valore programmatico del Piano.

La disciplina regionale del PTRC è contenuta nella Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

All'Art. 12 – Il Piano Regolatore Comunale – prevede che:"5. *L'approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ... e delle loro varianti comporta l'obbligo per i comuni di adeguarsi adottando apposite varianti al piano di assetto del territorio (PAT) ed al piano degli interventi (PI) entro il termine massimo di un anno.*6. *Le varianti di adeguamento di cui al comma 5: a) sviluppano le direttive attraverso opportune analisi ed approfondimenti pianificatori; b) attuano le prescrizioni e adattano la individuazione dei vincoli in relazione alla diversa scala di rappresentazione."*

Il successivo art. 24³ disciplina i Contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).

Il PTRC approvato, nella premessa metodologica alle norme di attuazione precisa:

"...Una rete ecologica:la sostenibilità dello sviluppo infrastrutturale, economico e insediativo è strettamente legata alla tutela della natura e dell'ambiente, alla protezione della biodiversità, alla valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali. Il PTRC riconosce e tutela le aree aperte sia come risorsa per la produzione agricola che come risorsa in sé, ecosistema essenziale per la vita in genere. Le aree protette, collegate tra loro da appropriati corridoi, passano da struttura puntiforme a vera e propria rete ecologica regionale...".

L'art. 2⁴ - Elaborati del PTRC – prevede che gli elaborati grafici, di cui alla lettera b) del comma 1, in scala 1:250.000 (**dalla Tav. 01 alla Tav. 08**), indicano, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 11/2004, le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale. *I tematismi e gli oggetti ivi rappresentati non hanno funzione localizzativa e hanno valore meramente indicativo o ideogrammatico e possono essere attuati, fermo restando quanto previsto all'articolo 81, in conformità con le presenti norme e nel rispetto delle specifiche normative di settore, tramite progetti, piani o altri strumenti comunque denominati che ne disciplinano la loro esecuzione.*

La rete ecologica è però rappresentata nella tavola 9 e quindi sembrerebbe esclusa dalla qualificazione di "meramente indicativo o ideogrammatico".

L'art. 4 delle NTA del PTRC si occupa degli "Effetti del PTRC e rapporti con gli altri strumenti di pianificazione".

Dispone che:"... il PTRC è strumento sovraordinato a tutti i piani territoriali ed urbanistici."

Resta quindi il dubbio. La norma "**Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici, fatti salvi quelli necessari a garantire e migliorare la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua e la sicurezza geologica e da valanga.**" ha un valore meramente programmatico o è immediatamente operativa?


Le conseguenze non sono banali.

Basta dare un'occhiata alla mappa regionale con indicate le aree a nucleo ed i corridoi ecologici per rendersene conto.

Verona, 18 novembre 2020

Daniele Iselle – funzionario comunale

Per www.italiaius.it



- PTRC_AreeNucleo
- PTRC_CorridoiEcologici

¹ 26 - Rete ecologica regionale

1. Al fine di tutelare e accrescere la biodiversità, il PTRC individua, nelle Tav. 02 e 09, la Rete ecologica, quale matrice del sistema delle aree ecologicamente rilevanti della Regione. 2. La Rete ecologica regionale è costituita da: a) aree nucleo, quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/CEE 92/43/CEE, e dalle Aree Naturali Protette, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette; b) corridoi ecologici, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione; c) grotte, quali cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare valenza ecologica in quanto connotate dalla presenza di endemismi o fragilità degli equilibri, da scarsa o nulla accessibilità o da isolamento. 3. La Regione promuove programmi e progetti specifici finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione della Rete ecologica e per l'attuazione di azioni volte alla tutela, conservazione e accrescimento della biodiversità, da attuarsi in collaborazione con la Città metropolitana di Venezia, le amministrazioni provinciali, comunali e con gli altri soggetti interessati, anche mediante il supporto a pratiche agricole sostenibili e di gestione rurale, privilegiando quelle dell'agricoltura biologica. In tal senso si assumono come elementi di riferimento le reti di siepi agrarie e i filari, le zone umide, i corsi d'acqua e la rete di scolo e irrigua, i boschetti. 4. Fatto salvo quanto previsto per i corridoi ecologici dall'articolo 27, comma 1, le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni recepiscono, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la Rete ecologica regionale e adeguano le normative dei piani al presente articolato, secondo le rispettive competenze, ispirandosi al principio dell'equilibrio tra finalità di valorizzazione e salvaguardia ambientale e crescita economica. 5. La Regione istituisce e aggiorna periodicamente, di concerto con le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, avvalendosi anche del contributo delle università, dei centri di ricerca e delle associazioni scientifiche, nonché valorizzando il contributo delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, una banca dati territoriale della Rete ecologica. 6. La procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VinCA) si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della Rete Natura 2000. I corridoi ecologici, le grotte e il territorio regionale all'esterno di tali siti sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti 20 della Rete Natura 2000 e sulla base degli appositi monitoraggi che ne permettono l'identificazione ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva 92/43/CEE.

ARTICOLO 27 - Corridoi ecologici

1. Le Province e la Città Metropolitana di Venezia, nel proprio strumento di pianificazione territoriale, definiscono le azioni necessarie per il miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat e delle specie nei corridoi ecologici; a tal fine individuano e disciplinano i corridoi ecologici sulla base di quanto indicato nelle Tav. 02 e 09 e della presenza di parchi e riserve di interesse locale istituiti ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali". In tale sede possono, motivatamente e nel rispetto degli indirizzi e delle finalità del presente piano, apportare modifiche e inserire nuovi elementi per garantire la continuità dell'ecosistema, ispirandosi al principio dell'equilibrio tra la finalità naturalistico-ambientale e lo sviluppo socio-economico ed evitando, per quanto possibile, la compressione del diritto di iniziativa privata.

2. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione di strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali, al fine di consentire la continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali misure i Comuni promuovono attività di studio e approfondimento della Rete ecologica.

3. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici, fatti salvi quelli necessari a garantire e migliorare la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua e la sicurezza geologica e da valanga.

4. Eventuali interferenze fra corridoi ecologici ed opere pubbliche sono risolte in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto, adottando le soluzioni tecniche più opportune per garantire la funzione ecologica dei corridoi.

² LEGGE 17 agosto 1942 , n. 1150 Legge urbanistica. Art. 5 - Formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento - Allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di provvedere, su parere del Consiglio superiore dei lavori

pubblici, alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:

- a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;
- b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;
- c) alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

I piani, elaborati d'intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni, quando interessino impianti ferroviari, e col Ministro per le corporazioni, ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio nazionale.

Il decreto di approvazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche all'attività privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo.

³ 1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla [legge regionale 29 novembre 2001, n. 35](#) "Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. In particolare:

- a) acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale regionale;
- b) indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali nonché recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;
- c) indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tutela delle identità storico-culturali dei luoghi, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici;
- d) indica il sistema delle aree naturali protette di interesse regionale;
- e) definisce lo schema delle reti infrastrutturali e il sistema delle attrezzature e servizi di rilevanza nazionale e regionale;
- f) individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio, da definire mediante la redazione di progetti strategici di cui all'articolo 26;
- g) formula i criteri per la individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali, delle grandi strutture di vendita e degli insediamenti turistico-ricettivi;
- h) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra comuni che interessano il territorio di più province ai sensi dell'articolo 16.

1. Il PTRC è composto da:

- a) Relazione illustrativa con i “Fondamenti del Buon Governo”
- b) Elaborati grafici:
 - Tav. Riconoscizione degli ambiti di tutela del PTRC 1992 (scala 1:250.000)
 - Tav. 01a Uso del suolo - Terra (scala 1:250.000)
 - Tav. 01b Uso del suolo - Acqua (scala 1:250.000)
 - Tav. 01c Uso del suolo - Idrogeologia e rischio sismico (scala 1:250.000)
 - Tav. 02 Biodiversità (scala 1:250.000)
 - Tav. 03 Energia e Ambiente (scala 1:250.000)

 - Tav. 04 Mobilità (scala 1:250.000)
 - Tav. 05a Sviluppo economico produttivo (scala 1:250.000)
 - Tav. 05b Sviluppo economico turistico (scala 1:250.000)
 - Tav. 06 Crescita sociale e culturale (scala 1:250.000)
 - Tav. 07 Montagna del Veneto (scala 1:250.000)
 - Tav. 08 Città, motore di futuro (scala 1:250.000)
 - Tav. 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (n. 23 tavole in scala 1:50.000)
 - Tav. 10 Sistema degli obiettivi di progetto
- c) Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica - VInCA
- d) Quadro conoscitivo (formato digitale)
- e) Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto
- f) Norme Tecniche.